

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | APRILE 2025



A cura degli addetti all'ufficio trasversale
UFFICIO DEL PROCESSO
presso la Corte d'appello di Perugia
in collaborazione con la
Procura generale di Perugia
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati Nazionale di Merito, nella sezione provvedimenti attualmente riservata agli appartenenti alla rete Giustizia in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.

Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:

https://ca-perugia.giustizia.it/it/notiziario_penale.page

e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:

https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

1

TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 4 APRILE 2023 N. 1017

La distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo o inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa, come avvenuto nel caso di specie in cui l'imputato, insieme ad altre sei persone - di cui 3 minori - aveva partecipato alla rapina ai danni di una prostituta, in particolare tenendo ferma la donna per evitare che ella disturbasse la rapina in corso all'interno della sua abitazione.

2

TRIBUNALE DI TERNI, SENTENZA 15 DICEMBRE 2022 N. 1315

L'intestazione a nome dell'imputato della Postepay beneficiata dai versamenti della persona offesa non è elemento sufficiente, in mancanza di altri indizi chiari, precisi e concordanti, a comprovare la colpevolezza del titolare del conto per il reato di truffa. Infatti, non è certo che all'atto dell'apertura di un conto presso Poste Italiane l'impiegato provveda a controllare diligentemente la corrispondenza tra il sottoscrittore e la fotografia presente sul documento esibito e/o l'effettiva autenticità del documento fornito. Inoltre, del saldo di un conto corrente postale il titolare può disporre mediante una Postepay adoperabile da chiunque ne sia in possesso, anche in via temporanea e all'insaputa del titolare. Appare da ultimo improbabile che un soggetto adoperi un simile strumento per il compimento del proprio illecito intento sapendo che potrà giungersi alla sua identificazione in modo certo.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

3

TRIBUNALE DI TERNI, SENTENZA 1 FEBBRAIO 2023 N. 108

In tema di sanzioni relative alla violazione delle misure anti-Covid, la misura della quarantena per la positività al virus, la cui violazione rimane l'unica evenienza penalmente rilevante a seguito della derubricazione a inadempienze amministrative di molteplici inottemperanze alle misure restrittive, può essere applicata esclusivamente dal Sindaco quale autorità sanitaria locale. Nel caso di specie la misura non è stata affatto prevista né tantomeno applicata dal sindaco, ma viene in rilievo invece una determinazione e comunicazione effettuata dal Servizio Sanitario Nazionale (USL). Pertanto, non può ritenersi che sia stata violata la quarantena, dal momento che tale misura non era stata deliberata e l'eventuale comunicazione della ASL, qualora possa essere considerata come atto amministrativo, deve essere considerata nulla per carenza di potere.

4

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 7 FEBBRAIO 2025 N. 80

In tema di reati concernenti gli stupefacenti, deve essere ravvisata la fattispecie autonoma di lieve entità, di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, nei casi di c.d. "piccolo spaccio" caratterizzati da una complessiva minore portata dell'attività del reo e dei suoi eventuali complici, nonché da una ridotta circolazione di merce e di denaro, sino a ricomprendere anche la detenzione di una provvista per la vendita, purché non superiore a dosi conteggiate "a decine" tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza. La valutazione del fatto deve guardare alla complessità dello stesso, valorizzando - in senso positivo o negativo - tutti gli elementi che contraddistinguono quella determinata condotta. Tale criterio di giudizio può subire una flessione solo nel caso in cui il dato ponderale sia di per sé talmente rilevante da determinare l'assorbimento dei restanti aspetti della condotta. Nel caso di specie, la Corte d'Appello - in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice di primo grado - stante le esigue quantità di stupefacente cedute ai "clienti" da parte dell'imputato, la limitata disponibilità economica e gli introiti ridotti, nonché la possibilità di soddisfare un numero minimo di richieste di cessione, valutava il dato ponderale non particolarmente significativo e pienamente compatibile con un'attività di "piccolo spaccio".

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

5

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 31 GENNAIO 2025 N. 58

Nell'ambito della guida in stato di ebbrezza alcolica, la mancata sottoscrizione degli scontrini da parte degli operanti è circostanza priva di qualsiasi rilievo in quanto gli scontrini vengono emessi automaticamente dall'apparecchio e non abbisognano di alcuna formale validazione da parte degli accertatori che, in qualità di pubblici ufficiali, danno atto dell'emissione degli stessi e redigono il relativo verbale di cui gli scontrini costituiscono integrazione. Nel caso di specie, i Giudici di Appello - preliminarmente esaminata e non accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa in quanto, in relazione alla consumazione del reato in esame, doveva considerarsi più favorevole per il reo - e dunque applicabile - il regime di cui alla Legge n. 103/2017, in luogo dell'attuale regime introdotto con la riforma "Cartabia" - ritenevano provata la penale responsabilità dell'imputato in merito al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett B) e comma 2 sexies C.d.S., in quanto i valori risultanti dall'accertamento tecnico, trovavano conferma nelle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale che aveva eseguito lo stesso, evidenziando i sintomi di alcolemia - quali alito vinoso, eloquio sconnesso e difficoltà di coordinamento - presentati dall'imputato.